

Sezione: SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 326

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 11/04/2018

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 326/2018

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 63200 del registro di segreteria, INTRODOTTO con ricorso, depositato il 24 marzo 2016, proposto da G. G., nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Gira ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Messina, via Nazionale, n. 316/b Mili Marina;

CONTRO:

- il Ministero dell'interno;
- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Palermo, in via Laurana, n. 59;

AVVERSO:

- la determinazione dell'I.N.P.S., Gestione ex INPDAP, Direzione provinciale di Messina n. 10 del 24 settembre 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, Servizio trattamento di pensione e previdenza, Divisione III - n. 0152 dell'11 gennaio 2011;
- il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nell'adunanza n. 263/2006 del 6 dicembre 2006.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza del 28 marzo 2018, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Antonina Conigliaro, l'avv. Paola Mirto, in sostituzione dell'avv. Maria Grazia Gira, per la parte ricorrente; l'avv. Maria Grazia Sparacino, in sostituzione dell'avv. Adriana Giovanna Rizzo, per l'I.N.P.S..

Ritenuto in

F A T T O

1. G. G. – già Sovrintendente della Polizia di Stato (così l'avversato provvedimento del Ministero dell'interno), "*collocato in congedo per dispensa per fisica inabilità in data 01.01.2006*" e titolare "*di pensione ordinaria*" (così l'avversato provvedimento dell'I.N.P.S.) - ha proposto ricorso avverso gli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui, non essendo stata ritenuta dipendente da fatti di servizio l'infermità "*gastroduodenite endoscopicamente accertata*",

con questi gli è stata negata la pensione privilegiata.

2. La parte ricorrente sostiene - con argomentazioni sostanzialmente basate sulla ritenuta mancata considerazione, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio, delle *“mansioni effettivamente svolte”* e col supporto di documentazione amministrativa e medica e di consulenza medico legale (dott. Giovanni Crisafulli, Messina, 4 maggio 2011) - che l'infermità di cui si tratta è dipendente da causa di servizio e, formulata domanda istruttoria di C.T.U., chiede, l'accertamento della sussistenza di tale nesso causale e del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità dalla data della domanda (6 aprile 2007, come risulta dall'avversato provvedimento dell'I.N.P.S.), con pagamento delle somme spettanti, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.

3. Con memoria depositata il 13 ottobre 2017, si è costituito l'I.N.P.S..

La difesa dell'Ente previdenziale, dopo aver descritto il quadro normativo di riferimento, osserva che il lamentato diniego ha tratto fondamento dal mancato riscontro della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta e che l'odierno ricorrente *“non ha dato prova della sussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere il beneficio per cui è causa”*.

La stessa difesa – nell'invocare, per l'eventuale caso di accoglimento, l'applicazione del principio dell'assorbimento nel riconoscimento degli interessi e della rivalutazione – si oppone, dunque, alla richiesta istruttoria di C.T.U. e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

4. Con atto depositato il 24 ottobre 2017, il Ministero dell'interno ha chiesto il rinvio della trattazione, non avendo ricevuto copia dell'atto introduttivo da parte della competente Avvocatura distrettuale dello Stato.

5. A valle della pubblica udienza del 25 ottobre 2017, trattenuta la causa in camera di consiglio, il giudice formulò le seguenti osservazioni:

5.a. le argomentazioni prospettate dalla difesa della parte ricorrente e la documentazione riversata nel processo fanno sorgere dubbi sull'attendibilità del citato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nell'adunanza n. 263/2006 del 6 dicembre 2006, con la conseguenza che non è possibile esprimere un sicuro giudizio sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità *“gastroduodenite endoscopicamente accertata”*, sofferta da G. G.;

5.b. al riguardo, va, infatti, rilevato – alla luce della documentata attività di servizio svolta dall'interessato (note della Questura di Messina del 4 e del 5 aprile 1996 e del 14 ottobre 1997) - che, secondo l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Messina (parere del 7 novembre 1997):

5.b.1. *<l'affezione contrassegnata col n° 1 [“GASTRODUODENITE ULCEROSA”] riconosce una etiopatogenesi esogena dovuta all'aggressione dell'H.P su terreno favorevolmente predisposto per la caduta della difesa “mucosa di barriera” indotta da stato distonico-vegetativo che ha squilibrato il rapporto fra fattori aggressivi e difensivi>;*

5.b.2. *“l'attività di servizio, compresa quella di telescrivente turnista, ha agito in modo ripetuto e protratto nella diminuzione di questi ultimi e sull'equilibrio vegetativo, favorendo l'attecchimento e la progressione della malattia contrassegnata col numero 1°;*

5.b.3. tale infermità è, conseguentemente, da ritenersi contratta *“a causa di servizio”*;

5.c. va, altresì, rilevato che la dipendenza dell'infermità in questione da causa di servizio è stata ritenuta sussistente anche dalla Commissione Medica

Ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina Legale di Messina (mod. ML/AB n. 1342 del 30 aprile 2001);

5.d. nello stesso senso si è espresso, a valle di un dettagliato percorso argomentativo, il consulente di parte (dott. Giovanni Crisafulli, Messina, 4 maggio 2011);

5.e. il Comitato di verifica per le cause di servizio (parere reso nell'adunanza n. 263/2006 del 6 dicembre 2006) ha, invece, escluso la sussistenza del controverso nesso di causalità, ritenendo, sostanzialmente, che l'infermità in questione sia una "*affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno*".

6. Conseguentemente, fu adottata l'ordinanza di questa Sezione giurisdizionale n. 206 del 26 ottobre 2017, con la quale la Sezione speciale del Collegio medico-legale istituita presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti fu chiamata a pronunciarsi, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, nonché a seguito di eventuale visita, diretta o per delega, se ritenuta necessaria, sul seguente quesito: *<se l'infermità "gastroduodenite endoscopicamente accertata", da cui è affetto G. G., è dipesa da causa di servizio e, in ogni caso, quale sarebbe la classificazione della stessa ai fini dell'eventuale trattamento pensionistico privilegiato>*.

7. Il 18 gennaio 2018, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

8. Il richiesto parere medico-legale è stato depositato il 30 gennaio 2018 (nota della 5^a Sezione della Commissione Medico Legale presso la Corte dei conti per la Regione siciliana prot. n. CML 3901/2017 del 29 gennaio 2018).

In quella sede, l'organo di consulenza ha concluso sostenendo *<che l'infermità "gastroduodenite endoscopicamente accertata" non possa essere in alcun modo considerata come dipendente da causa di servizio>*, evidenziando, altresì, in risposta all'ultima parte del quesito, l'ipotetica classificabilità dell'infermità stessa in "*tab. A VII ctg*".

9. Alla pubblica udienza del 28 marzo 2018, la difesa dell'I.N.P.S. ha accettato la rinuncia al ricorso; la difesa della parte ricorrente nulla ha aggiunto.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza. Considerato in

DIRITTO

I. L'avvenuta presentazione della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, comporta la necessità di verificare gli effetti di tale rinuncia sul processo.

II. La disciplina applicabile trova la sua fonte nell'articolo 12 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) e, per effetto del rinvio previsto dall'articolo 26 del regolamento in parola, nell'articolo 306 c.p.c..

L'articolo 12 del R.D. n. 1038 del 1933 prevede, al primo comma, che la rinuncia agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato e grado della causa.

Il secondo comma dispone, poi, che la stessa deve essere fatta mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte, o da un suo mandatario speciale, e depositata nella segreteria o mediante dichiarazione fatta oralmente alla udienza e da iscriversi a verbale.

La rinuncia, ai sensi del terzo comma, produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

Il primo comma dell'articolo 306 c.p.c. prevede, da un lato, che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione; dall'altro, che l'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, la dichiarazione di accettazione è fatta dalla parte, o da procuratore speciale, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

Il terzo comma prevede, poi, che il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

III. Nel caso di specie - ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12 del R.D. n. 1038 del 1933 e dell'articolo 306 c.p.c. - la rinuncia e l'accettazione, tenendo conto anche del fatto che il Ministero dell'interno non si è costituito, vanno ritenute regolari e va, conseguentemente, dichiarata, ai sensi del terzo comma del citato articolo 306 c.p.c., l'estinzione del processo.

IV. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) dichiara estinto il processo;

2) compensa le spese.

Ai sensi dell'articolo 429, primo comma, c.p.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 marzo 2018.

Il Giudice

F.to Paolo Gargiulo

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 aprile 2018

Pubblicata l'11 aprile 2018

Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni

F.to Dott.ssa Mariolina VERRO